

C) CONCORSI

Amministrazione regionale

D.d.s. 17 maggio 2018 - n. 7119

Direzione generale Welfare - Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lombardia - Triennio 2018/2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE E PROFESSIONI DEL SSR

Visti:

- la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva comunitaria 93/16/CE relativamente alla libera circolazione dei medici ed al reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, modificato dal decreto legislativo n. 277 dell'8 luglio 2003, in attuazione della Direttiva n. 2001/19/CE, in particolare, l'art. 25, comma 2, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al «Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale», in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
- il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale» che definisce le modalità alle quali deve attenersi ciascuna Regione e Provincia autonoma relativamente a:
 - o indicazione dei bandi relativi al Corso di medicina generale;
 - o modalità di pubblicizzazione;
 - o modalità di svolgimento delle prove d'esame e della costituzione della commissione esaminatrice;
 - o gestione delle graduatorie;
 - o realizzazione dei corsi;
 - o svolgimento delle prove finali;
 - o ammontare delle borse di studio e l'indicazione relativa alla copertura;
 - o assicurativa del discente;
 - o valutazione dei risultati;
- il decreto ministeriale del 7 giugno 2017 che apporta delle modifiche al d.m. del 7 marzo 2006 e precisamente:
 - o art. 5, «Requisiti generali d'ammissione al corso», comma 1;
 - o art. 6, «Domanda e termine di presentazione», comma 2;
 stabilendo che «I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione»;
- la d.g.r. n. X/7367/2017 con la quale è stato attuato l'accorpamento dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed il Lavoro (ARIFL) nell'Ente Regionale per la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia) e contestualmente istituito l'Istituto regionale per il supporto delle politiche della Lombardia (Polis-Lombardia), ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della l.r. n. 22 del 10 agosto 2017;

Richiamate:

- la nota del Ministero della Salute - DGPROF prot. n. 4/1.5.f.b/2017/55 recante «Concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021 - Comunicazione disponibilità finanziarie» con la quale è stato comunicato il numero delle borse di studio attivabili dalla Regione Lombardia, sulla base della ripartizione delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, determinate nel numero di 355 (n. 90 per il III anno del triennio 2016/2019; n. 100 per il II anno del triennio 2017/2020; n. 165 per il I anno del triennio 2018/2021), così come richiesto nella nota del Coordinamento tecnico Commissione Salute presso la Regione Emilia Romagna che ha trasmesso il fabbisogno formativo dei medici di medicina generale da formare nel triennio 2018/2021 rappresentato dalle Regioni e dalla Provincia

autonoma di Trento;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità» che, al comma 6 dell'art. 17 bis (Sistema formativo per il servizio sociosanitario lombardo), istituisce l'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo (AFSSL) quale articolazione organizzativa di Éupolis Lombardia (ora Polis Lombardia) che ha tra le proprie finalità, elencate al comma 7, «garantire la formazione specialistica obbligatoria non universitaria, prevista dalla normativa nazionale» e, in particolare il coordinamento e l'organizzazione del Corso di formazione specifica in Medicina Generale;
- la d.g.r. n. X/6076/2016 avente ad oggetto «Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale - approvazione di indirizzi per l'organizzazione delle attività formative - triennio 2016/2019» e in particolare il punto n. 5 del deliberato, che stabilisce che Éupolis Lombardia (ora Polis Lombardia) provveda ad elaborare la progettazione attuativa sia del corso sia delle procedure concorsuali;

Dato atto:

- che il corso è strutturato a tempo pieno e che conseguentemente al medico in formazione è inibito l'esercizio di attività libero professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza, ad eccezione della attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 448/2001 ed a quanto previsto dall'art. 3 della l. 401/2000;
- che è altresì esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza ad altri corsi di specializzazione o dottorati di ricerca;
- che a tal fine i medici in formazione dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità, ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili;

Ritenuto:

- di approvare il «Bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia - Triennio 2018/2021», allegato A) parte integrante del presente provvedimento, per n. 165 posti, per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021, redatto in conformità ai criteri previsti dal d.m. 7 marzo 2006 e s.m.i., e alla nota sopra richiamata del Ministero della Salute, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dandone altresì comunicazione a Polis Lombardia;
- di trasmettere l'estratto del presente bando al Coordinamento Tecnico della Commissione Salute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal d.m. 7 marzo 2006, art. 2;
- di dare atto che la pubblicazione del presente bando non comporta oneri per l'amministrazione regionale;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal d.lgs. n. 368/1999, art. 25 comma 2, in quanto la nota di conferma relativa alla copertura finanziaria delle n. 165 borse di studio relative al Triennio 2018/2021, sopra richiamata, è pervenuta in data 14 maggio 2018;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale», nonché la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «1° Provvedimento organizzativo - XI Legislatura»;

DECRETA

1. di approvare il «Bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia - Triennio 2018/2021», allegato A) parte integrante del presente provvedimento, per n. 165 posti, per l'accesso al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2018/2021, redatto in conformità ai criteri previsti dal d.m. 7 marzo 2006 e s.m.i., e alle note citate in premessa, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dandone altresì comunicazione a Polis Lombardia;

2. di stabilire che la pubblicazione del presente bando non comporta oneri per l'Amministrazione regionale;

3. di stabilire che il termine per la conclusione del procedimento avviato con il presente atto è fissato al 30 novembre 2018 in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento della procedura;

Serie Awisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

4. di trasmettere l'estratto del presente bando al Coordinamento Tecnico della Commissione Salute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il dirigente
Andrea Pellegrini

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA
REGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO 2018-2021**

Art. 1 (Contingente)

È indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lombardia relativo al Triennio 2018 – 2021 di n. 165 laureati in medicina e chirurgia e in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (articolo 38, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001);
 - d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (articolo 38, comma 3 bis del D.lgs. n. 165/2001);
 - e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (articolo 38, comma 3 bis del D.lgs. n. 165/2001);
 - f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (articolo 38, comma 3 bis del D.lgs. n. 165/2001).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
 - b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006.
4. I requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro la data di inizio ufficiale del corso, come previsto dall'articolo 5, lettera a) del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2, lettera c), prima della data di inizio ufficiale del corso.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con modalità informatizzata tramite la piattaforma Eufomis al link:

<https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/>. Non saranno prese in considerazione domande presentate in altro modo.

2. Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e trasmissione saranno riportate al sopraindicato link, dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”.
3. Il termine di presentazione della domanda, a pena di irricevibilità, **scade alle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**. Per “termine di presentazione della domanda” si intende la data e l’ora della ricevuta inviata dal Server di Posta Elettronica Certificata regionale al Server di Posta Elettronica Certificata del candidato.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare negli appositi campi e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e a pena di esclusione della domanda:
 - a) il proprio cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale e il luogo di residenza;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando; nella domanda dovrà essere dichiarato, inoltre:
 - a) di non avere presentato domanda in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - b) di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in Medicina e chirurgia (se sì, specificare quale);inoltre il candidato è tenuto a indicare nella domanda:
 - a) l’indirizzo di domicilio, se diverso dalla residenza;
 - b) un recapito telefonico e un indirizzo email non certificato;
 - c) l’Università presso cui è stata conseguita la laurea in medicina e chirurgia, il giorno, mese e l’anno di conseguimento.
6. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. L’Amministrazione effettuerà gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda, riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione presso le sedi competenti.
7. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione, il diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge n. 104/92, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione della prova di concorso.
8. Il candidato, deve indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio domicilio o recapito postale. Il candidato deve aggiornare tempestivamente eventuali recapiti qualora modificati nell’apposita sezione anagrafica della piattaforma.

9. L'amministrazione non assume responsabilità per comunicazioni inesatte indicate dal candidato, oppure per mancata tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e tramite il sito istituzionale di PoliS-Lombardia.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali saranno trattati, esclusivamente per l'espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione, presso PoliS-Lombardia. I responsabili del trattamento dei dati sono presso la Regione Lombardia il Direttore Generale Welfare e presso PoliS-Lombardia il Direttore Generale. Lombardia Informatica S.p.a. assume l'incarico di responsabile esterno al trattamento dei dati e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali, sensibili e giudiziari. L'eventuale comunicazione a terzi avverrà solo se necessaria per le finalità previste e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003. Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it.

Art. 4 – (Posta Elettronica Certificata)

Il candidato dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, da indicare al momento della registrazione sul sito e che costituirà domicilio digitale del candidato.

Art. 5 – (Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso)

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del presente Bando, sono considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
 - a) il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - b) l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'articolo 3, comma 5.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda. In caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, la mancata ammissione sarà

ritenuta validamente notificata se spedita a messo Posta con raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza dichiarato nella domanda.

Art. 6 (Prova d'esame)

1. L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri e nel sito istituzionale di PoliS-Lombardia.
2. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
3. La prova avrà la durata di due ore.
4. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli odontoiatri e nei siti istituzionali di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare e di PoliS-Lombardia.
5. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri e nel sito istituzionale di PoliS-Lombardia.
6. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250, saranno costituite più Commissioni (di cui all'articolo 5, comma 1 del presente bando) come indicato dall'articolo 4 comma 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna Commissione, come indicato dall'articolo 4, comma 2 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006.
7. L'assenza dalla prova d'esame al momento in cui è dichiarata aperta la prova, sarà considerata come rinuncia al concorso, quale che sia il motivo dell'assenza e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite PoliS-Lombardia a ciascuna Commissione in plico sigillato; il plico deve essere aperto nel giorno e nell'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 7 (Svolgimento della prova)

1. Le Commissioni, costituite in conformità all'articolo 29, comma 1 del D.lgs. del 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il Presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare da almeno due candidati l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti

oggetto della prova, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito da PoliS-Lombardia e la firma di un componente della commissione esaminatrice. I questionari sono quindi distribuiti ai candidati.

3. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste, una piccola e una grande.
4. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
5. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
6. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il Presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza.
7. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, nonché apparecchi informatici, telefoni cellulari o qualunque altro strumento di trasmissione a distanza.
8. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.
9. Al termine della prova occorre inserire il modulo anagrafico debitamente compilato e il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
10. E' vietato apporre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
11. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
12. La Commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due Commissari e il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
13. Al termine della prova, la Commissione ritira, per ogni candidato, la busta grande contenente la busta piccola e l'elaborato. La busta piccola deve contenere il questionario ed il modulo anagrafico. Raccolte tutte le buste grandi debitamente sigillate dai candidati, vengono firmate dai componenti della Commissione e dal segretario.

Art. 8 (Adempimenti della Commissione e correzione degli elaborati)

1. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la Commissione al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura. Il Presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede all'apertura delle buste grandi, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta piccola ancora sigillata contenente il modulo anagrafico e il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all'incaricato individuato ai fini della successiva correzione col sistema a lettura ottica, la Commissione verifica il regolare svolgimento delle procedure.
2. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procede all'apertura delle buste piccole contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato e all'abbinamento del relativo punteggio.
3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla Commissione giudicatrice si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i Commissari e dal segretario. Ogni Commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche regionali.

Art. 9 (Punteggi)

1. I punti a disposizione della Commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 10 (Graduatoria)

1. La Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria di merito provvisoria e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Lombardia per il tramite di PoliS-Lombardia.
2. La Commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la Commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della Commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Lombardia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più Commissioni d'esame, Regione Lombardia, per il tramite di PoliS-Lombardia, dopo la formazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna Commissione d'esame, provvede in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale, entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione degli atti concorsuali di tutte le Commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. La pubblicazione della graduatoria, con funzione di notifica agli interessati, sarà fatta da parte di Regione Lombardia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Inoltre la graduatoria sarà consultabile nel sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare - e di PoliS-Lombardia, oltre che mediante affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Lombardia.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
8. Gli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 11 (Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data individualmente comunicazione scritta tramite PEC della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
2. Nella PEC di convocazione verranno comunicate le modalità e le tempistiche per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
3. Entro 3 giorni da quello di ricevimento della comunicazione, come previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'utile inserimento al Corso tramite la piattaforma Euformis al link: <https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/>. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, sono

ammessi a frequentare il corso solo se dichiareranno ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- a) di essere in possesso, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- b) di essere iscritti, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a partecipare al corso.

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
6. L'attribuzione dei posti presso i poli didattici attivi in Regione Lombardia avverrà in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 12 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.
2. Regione Lombardia, per il tramite di PoliS-Lombardia, effettuerà, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare, lo scorrimento con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 11.
3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale dei candidati qualora in prossimità del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60 giorno successivi all'avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.

Art. 13 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 14 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in Medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei corrisposti almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 15 (Assicurazione)

1. I Medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate da Regione Lombardia per tramite di PoliS-Lombardia.

Art. 16 (Disciplina del corso - rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in Medicina generale, Triennio 2018-2021 avrà inizio entro il 30 novembre 2018, ha durata di tre anni (4800 ore) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, da svolgersi in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o nell'ambito di uno studio di Medicina generale individuati da Regione Lombardia. La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica e comporta la partecipazione del medico discente alla totalità delle attività cliniche della struttura socio-sanitaria in cui si effettua la formazione, unitamente all'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.lgs. del 17.8.1999 n. 368 e nel Decreto del Ministero della Salute del 7.3.2006, e successive loro modificazioni.

Art. 17 (Incompatibilità)

1. Il corso è strutturato a tempo pieno e conseguentemente al medico in formazione è inibito l'esercizio di attività libero professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza, a eccezione della attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 18 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30 novembre 2018.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso PoliS-Lombardia, Via Taramelli, 12/F - Milano.

3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando i seguenti indirizzi Internet:
- <http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayo&cid=1213503693877&p=1213503693877&pagename=RGNWrapper>
 - <https://euformis.eupolis.lombardia.it/Euformis/>
 - <http://www.regione.lombardia.it>
4. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Pellegrini – Dirigente responsabile della Struttura Personale e professioni del SSR – Direzione Generale Welfare – Regione Lombardia.
-